

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2080 del 11 ottobre 2012

**L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Consultorio Familiare Privato "Aied" con sede legale in Via Tito Speri n.7 di Verona (37121)**

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Accreditamento del Consultorio Familiare Privato "Aied", con sede in Via Tito Speri n.7 di Verona (37121) - Ente Titolare della Funzione: *Associazione di Promozione Sociale "A.I.E.D. Verona-Consultorio Familiare"* con sede legale in Via Tito Speri n.7 - (37121 Verona)

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 22/2002 la Giunta Regionale ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali nell'ambito del perseguimento del Modello di Qualità dei servizi socio-sanitari e sociali della Regione Veneto.

Con la D.G.R. n. 2067/2007 è stato definito il documento di sintesi delle procedure di autorizzazione all'esercizio e accreditamento delle strutture.

L'Associazione di Promozione Sociale "A.I.E.D. Verona - Consultorio Familiare" con sede legale in Via Tito Speri n.7 (37121 Verona) ha presentato domanda di accreditamento il 31 dicembre 2008 per il Consultorio Familiare Privato "A.I.E.D. Verona" con sede operativa in Via Tito Speri n. 7 - (37121 Verona), già autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale per i Servizi Sociali n.153 del 3/7/2008.

L'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), a seguito di richiesta di verifica e parere da parte della Direzione Regionale per i Servizi Sociali in ordine al rilascio dell'Accreditamento Istituzionale di attività socio-sanitaria del Consultorio Familiare sopra indicato, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) incaricandolo di effettuare un sopralluogo per la verifica di quanto richiesto.

Al termine della visita di verifica effettuata dal G.M.T. in data 18/02/2010 ed acquisiti gli atti predisposti a conclusione di essa, l'A.R.S.S., con nota prot. n. 3368 del 22 marzo 2010 ha predisposto e inviato alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali la Relazione di Rispondenza e tutta la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 2067/2007, ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento.

Nel Rapporto di Verifica e nella Relazione di Rispondenza trasmessi dall'A.R.S.S. risulta che il Consultorio Familiare oggetto di questo provvedimento è in possesso dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO di cui alla D.G.R. n. 84/2007.

Dalla documentazione ricevuta risulta altresì che i requisiti di seguito elencati, pur essendo coerenti con i principi e le finalità per cui sono stati posti dalla D.G.R. n. 84/2007, saranno oggetto di un percorso di miglioramento da attuarsi nell'arco del triennio di accreditamento:

GENER 02.AC.2.3 E' valutato il raggiungimento dei risultati in merito alla soddisfazione degli operatori.

GENER 02.AC.4.1 E' valutato il grado di raggiungimento della soddisfazione del personale.

GENER 03.AC.2.4 La documentazione per l'informazione dell'utenza è revisionata ad opportuni intervalli e comunque quando sono intervenute variazioni significative.

GENER 06.AC.3.10 L'organizzazione adotta apposita scheda/reporting per segnalazione eventi avversi.

Con nota del 10 agosto 2012, ns. prot. n. 381690 del 22 agosto 2012, la Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale "A.I.E.D. Verona - Consultorio Familiare" dichiara che la struttura mantiene a tutt'oggi il possesso dei requisiti e delle caratteristiche accertate e attestate dall'A.R.S.S. nella visita di verifica.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

L'accreditamento può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 22/2002.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002;
- VISTA la D.G.R. n. 2473 del 6 agosto 2004;
- VISTA la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- VISTA la D.G.R. n. 3855 del 3 dicembre 2004;
- VISTA la D.G.R. n. 393 del 11 febbraio 2005;
- VISTA la D.G.R. n. 2288 del 18 luglio 2006;
- VISTA la D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007;
- VISTA la D.G.R. n. 2067 del 3 luglio 2007;
- VISTO il Decreto del Dirigente Regionale per i Servizi Sociali n.153 del 3 luglio 2008;
- VISTA la documentazione agli atti della Direzione regionale dei Servizi Sociali;

#### delibera

1. di accreditare, ai sensi della L.R. n. 22/2002 e della D.G.R. n. 84/2007, il Consultorio Familiare Privato "A.I.E.D.Verona" con sede operativa in Via Tito Speri n. 7 (37121 Verona) - Associazione di Promozione Sociale "A.I.E.D.Verona -Consultorio Familiare" con sede legale in Via Tito Speri n. 7 di Verona, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

2. di stabilire che al termine del triennio di accreditamento saranno verificati i miglioramenti da apportare ai seguenti requisiti:

GENER 02.AC.2.3 E' valutato il raggiungimento dei risultati in merito alla soddisfazione degli operatori.

GENER 02.AC.4.1 E' valutato il grado di raggiungimento della soddisfazione del personale.

GENER 03.AC.2.4. La documentazione per l'informazione dell'utenza è revisionata ad opportuni intervalli e comunque quando sono intervenute variazioni significative.

GENER 06.AC.3.10 L'organizzazione adotta apposita scheda/reporting per segnalazione eventi avversi;

3. di trasmettere copia del presente atto all'Ente richiedente, all'Azienda U.L.S.S. 20 di Verona e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 84/2007;

4. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.